

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 11 marzo 2018



FORMAZIONE 4.0

Sole 24 Ore 11/03/18 P. 3 Bonus formazione 4.0 esteso a chi non ha usato il superammortamento Marzio Bartoloni 1

Il decreto. Il via libera potrebbe slittare ad aprile

Bonus formazione 4.0 esteso a chi non ha usato il superammortamento

Marzio Bartoloni

■ Si amplia la potenziale platea delle imprese che potranno beneficiare del credito d'imposta sulla formazione nelle tecnologie di industria 4.0. La bozza del regolamento attuativo della misura inserita nella legge di bilancio e inviato dal Mise al Mef e al ministero del Lavoro per il previsto concerto chiarisce infatti che l'agevolazione sulle attività formative riguarda sia l'acquisizione che il consolidamento delle competenze e che la sua applicazione è indipendente dal fatto che l'impresa abbia fruito o meno delle agevolazioni previste dalla manovra del 2017 e poi prorogate da quella di quest'anno sugli investimenti. Quindi «possono accedere al Cif (il credito d'imposta sulla formazione, ndr) - si legge nella relazione illustrativa allegata al decreto - anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali "iperammortizzabili" e o in beni immateriali "superammortizzabili"». La bozza di regolamento prevede tra l'altro nel secondo articolo dei nove di cui è composto che tra i «soggetti beneficiari» del bonus sulla formazione sono ricompresi oltre a «tutte le imprese residenti nel territorio» - indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile adottato - anche gli «enti non commerciali che esercitano attività commerciali» per il personale dipendente

L'OBIETTIVO

L'agevolazione serve a far acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie anche se non si è investito in macchinari di Industria 4.0

impiegato anche «non esclusivamente in tali attività».

Fin qui due novità che spuntano dal testo ancora all'esame dei tre ministeri che - atteso in teoria entro marzo secondo quanto previsto dalla legge di bilancio - potrebbe invece impiegare qualche settimana in più prima di entrare in vigore. Come noto la manovra ha infatti stanziato in tutto 250 milioni per finanziare un credito di imposta, nella misura del 40% per spese effettuate nel solo 2018 ed entro un massimo di 300 mila euro per beneficiario. Un'agevolazione che va ricordato scatta limitatamente al costo aziendale calcolato sulla «retribuzione al lordo di ritenute o contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché - si legge nella bozza - delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede».

I corsi e l'aggiornamento, per acquisire o consolidare competenze, dovranno riguardare una lista di tecnologia, che potrà sempre essere integrata dal Mise sentito il ministero del Lavoro «in coerenza con il piano impresa 4.0». Lista che comprende big data e analisi dei dati; cloud e fog

computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyberfisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Come già anticipato - si veda il Sole 24 Ore del 27 febbraio scorso - le imprese potranno anche approfittare di un doppio "bonus" sulle spese di formazione per attività 4.0. La bozza di decreto prevede la possibilità di utilizzare il credito d'imposta sia sulle spese relative al personale dipendente che partecipa come "allievo" nella formazione, sia sulle spese relative a dipendenti impiegati come «tutor o docenti» occupati in uno dei 106 ambiti previsti dall'allegato A della manovra (divisi nelle tre macro aree: vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione). In quest'ultimo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva spettante al dipendente.

In caso di ricorso a formazione esterna l'impresa invece dovrà rivolgersi a soggetti accreditati presso la Regione a università «pubbliche e private o a strutture ad esse collegate» e a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

